




**REGIONE TOSCANA**  
**Consiglio Regionale**



**Gruppo consiliare**  
**Si Toscana a Sinistra**



Firenze, 6 agosto 2018

## **PROPOSTA DI LEGGE**

**Disposizioni sull'utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico ricreative. Modifiche alla l.r. 86/2016 (Testo unico del sistema turistico regionale)**

Di iniziativa dei Consiglieri:

**Tommaso Fattori**

**Paolo Sarti**

## **SOMMARIO**

### **Preambolo**

Art. 1 - Inserimento del Capo II bis nel Titolo II della l.r. 86/2016

Art. 2 - Inserimento dell'articolo 74 bis nella l.r. 86/2016. Criteri per l'utilizzazione delle aree del demanio marittimo

## **Preambolo**

### **Il Consiglio regionale**

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), m), n, e z), dello Statuto;

Visto il decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime) convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 e, in particolare, l'articolo 6, comma 3;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007) e, in particolare, l'articolo 1, comma 254;

Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) e, in particolare, l'articolo 27, comma 3;

Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);

#### **Considerato quanto segue:**

1. Le associazioni dei consumatori rilevano annualmente un inesorabile aumento dei prezzi per l'utilizzo dei servizi offerti dagli stabilimenti balneari. Si stima che ammontino mediamente a circa trenta euro per famiglia al giorno i costi da sostenere per il solo utilizzo dei servizi standard degli stabilimenti. Tali costi possono lievitare mediamente fino a circa sessanta euro a famiglia qualora si considerino spese ulteriori quali parcheggio, docce, cabine;

2. La grave congiuntura economica che ha colpito il nostro paese rende estremamente difficoltoso per le famiglie sostenere, fra le altre, anche queste spese;

3. L'articolo 822 del codice civile riconduce al demanio pubblico sia la spiaggia che il lido del mare. Si tratta di appartenenza demaniale naturale e necessaria che comporta, ai sensi dell'articolo 823 del codice civile, l'inalienabilità e inusucapibilità di tali beni, nonché l'impossibilità di formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. Lo sfruttamento di tali aree demaniali è consentito per finalità turistico commerciali purché non si comprometta la destinazione primaria ed intrinseca del bene pubblico;

4. L'articolo 1, comma 254, della L. 296/2006 prevede che le regioni nel predisporre i piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo devono individuare un corretto equilibrio fra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili;

5. Nel sistema regionale toscano, i comuni, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della l.r. 88/1998, esercitano le funzioni amministrative inerenti la gestione del demanio marittimo;

6. In virtù di un'interpretazione consolidata di tale ultima disposizione, tutti i comuni costieri toscani, salvo eccezioni, hanno adottato i piani di utilizzazione degli arenili (PUA);

7. In quanto gli arenili sono un fondamentale bene comune, alcune Regioni quali Puglia, Liguria e Lazio, fra le altre, si sono dotate ormai da tempo di normative volte a individuare un corretto equilibrio fra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili, fissando a tal fine una quota, non inferiore ad una determinata percentuale, da riservare ad uso pubblico e alla libera balneazione;

8. Si ritiene pertanto opportuno che anche la Regione Toscana si doti finalmente di una analoga normativa, volta a garantire il diritto di ogni individuo di usufruire di un bene intrinsecamente pubblico, quale la spiaggia, e destinato in quanto tale a soddisfare l'interesse della collettività.

### **Approva la presente legge**

#### **Art. 1**

#### **Inserimento del Capo II bis nel Titolo II della l.r. 86/2016**

1. Dopo il Capo II del Titolo II della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale) è inserito il seguente:

#### **“Capo II bis**

#### **Criteria per l'utilizzazione delle aree del demanio marittimo”**

#### **Art. 2**

#### **Inserimento dell'articolo 74 bis nella l.r. 86/2016.**

#### **Criteria per l'utilizzazione delle aree del demanio marittimo**

1. Dopo l'articolo 74 della l.r. 86/2016 è inserito il seguente:

#### **“Articolo 74 bis**

#### **Criteria per l'utilizzazione delle aree del demanio marittimo**

1. La Regione garantisce la corretta utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico - ricreative.

2. Al fine di garantire la libera fruizione degli arenili in quanto fondamentali beni comuni, ogni singolo comune costiero riserva ad uso pubblico e alla libera balneazione una quota compresa fra il 50% e il 60% del proprio territorio demaniale marittimo.

3. I comuni determinano la quota di cui al comma 2 nei propri piani di utilizzazione degli arenili (PUA), adottati ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della l.r. 88/1998.

4. Il valore percentuale di cui al comma 3 è determinato in metri lineari con riferimento alla linea di costa ed è calcolato al netto:

a. della porzione di costa inutilizzabile e non fruibile ai fini della balneazione;

b. di quella portuale;

c. di foci di fiumi o di torrenti o corsi di acqua, canali alluvionali, aree a rischio di erosione, aree archeologiche e di pertinenza di beni storici e ambientali;

5. In caso di mancato adeguamento dei PUA entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo si applica la percentuale massima del 60%.
6. In caso di mancato rispetto delle percentuali di cui ai commi 2 o 3, il comune non può rilasciare nuove concessioni demaniali marittime.
7. Le concessioni demaniali marittime già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente articolo proseguono fino alla loro naturale scadenza.”

I Consiglieri

**Tommaso Fattori**



**Paolo Sarti**



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Gli arenili sono un fondamentale bene comune e in quanto tale deve esserne garantita prioritariamente la libera fruizione. Con la proposta di legge che si illustra si intende colmare una lacuna dell'ordinamento regionale toscano, inserendo in esso una previsione volta a garantire un corretto equilibrio fra arenili destinati alla libera fruizione e quelli oggetto di concessione demaniale marittima per finalità turistico ricreativa.

La Regione Toscana, a differenza di altre regioni che hanno da tempo previsioni in tal senso, non ha adottato, come invece era previsto dalla L. 296/2006, un autonomo "Piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo", collocando piuttosto nel Piano di indirizzo territoriale (PIT) gli elementi pianificatori, anche relativi alle aree demaniali.

Nel PIT non è dato però rinvenire alcuna previsione in ordine al rapporto che deve intercorrere fra gli arenili di libera fruizione e quelli in concessione.

I Comuni costieri, titolari delle funzioni amministrative concernenti la gestione del demanio marittimo, ai sensi della l.r. 88/98, hanno adottato i Piani di utilizzazione degli arenili (PUA) limitandosi però a individuare le aree concedibili o meno.

L'aumento dei prezzi che si registra di anno in anno per l'utilizzo dei servizi offerti dagli stabilimenti balneari, cui sono destinati ampi tratti del litorale costiero, rende ormai quasi proibitivo per molte famiglie sostenere i costi di una giornata al mare, anche in considerazione della grave crisi economica che ha colpito il nostro paese.

Ne consegue pertanto l'indifferibilità dell'intervento normativo in esame che mira, inoltre, a garantire il diritto di ogni individuo di usufruire di un bene intrinsecamente pubblico, quale la spiaggia, e destinato in quanto tale a soddisfare l'interesse della collettività.

In riferimento all'articolato si illustra quanto segue.

**L'articolo 1** inserisce il Capo II bis nel Titolo II della l.r. 86/2016.

**L'articolo 2** inserisce l'articolo 74 bis nella l.r. 86/2016 concernente i criteri per l'utilizzazione delle aree del demanio marittimo.

Esso dispone che la Regione garantisca la corretta utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico - ricreative.

A tale fine viene stabilito che ogni singolo comune costiero riservi ad uso pubblico e alla libera balneazione una quota compresa fra il 50% e il 60% del proprio territorio demaniale marittimo. Tale determinazione è assunta nell'ambito dei piani di utilizzazione degli arenili (PUA).

Viene stabilito il criterio di calcolo della percentuale determinato in metri lineari con riferimento alla linea di costa ed è calcolato al netto: della porzione di costa inutilizzabile e non fruibile ai fini della balneazione; di quella portuale; di foci di fiumi o di torrenti o corsi di acqua, canali alluvionali, aree a rischio di erosione, aree archeologiche e di pertinenza di beni storici e ambientali.

L'effettività di tali disposizioni è assistita dalla previsione secondo la quale, in caso di mancato adeguamento dei PUA entro novanta giorni dall'entrata in vigore dell'articolo, si applica la percentuale massima del 60%. Inoltre in caso di mancato rispetto delle percentuali stabilite il Comune non può rilasciare nuove concessioni demaniali marittime.

Infine viene chiarito che le concessioni demaniali marittime già rilasciate alla data di entrata in vigore della nuova disposizione proseguono fino alla loro naturale scadenza.

**Scheda Aiuti di Stato (scheda AdS)**

Amministrazione proponente: GRUPPO CONSILIARE SI TOSCANA  
(indicare se: Regione, Ente, Agenzia, ecc) A SINISTRA

Tipologia del provvedimento: PDL 300  
(legge regionale, emendamenti, ecc.)

Descrizione dell'intervento: DISPOSIZIONI SULL'UTILIZZAZIONE DELLE  
AREE PENINSALE MARITTIME PER FINALITÀ TURISTICO  
RICREATIVE (MODIFICHE AUA L.R. 36/2016 - TESTO UNICO  
DEL SISTEMA TURISTICO REGIONALE)

(indicare l'obiettivo principale, la durata, stanziamento complessivo, stanziamento annuale, ammontare stimato per beneficiario)

**I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO**

**1. RISORSE PUBBLICHE**

- 1.a. *Impiego di risorse pubbliche*

SI

NO

1.a.1  il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); oppure

1.a.2  il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es.tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

Altro (specificare):

---

---

---

**FORSE**

(specificare dubbi):

---

---

---

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Nel caso venga risposto **SI** al punto 1.a si prosegue la compilazione della scheda.

• 1.b. *Risorse imputabili all'autorità pubblica*

SI

NO

il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica [è il caso di risposta positiva al punto 1.a.1]; oppure

il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.

Altro (specificare):

---

---

---

**FORSE**

(specificare dubbi):

---

---

---



In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** ad entrambi i punti 1.a e 1.b, non compilare i successivi punti 2 e 3.

## **2. BENEFICIARI E SELETTIVITÀ**

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è *un'impresa*. Per Impresa si intende qualsiasi ente che esercita *attività economica*, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

- 2.a Attività economica

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

SI

NO

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

- 2.b. Presenza di selettività

SI

NO

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese.

Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

- identità (aiuti ad hoc);
- dimensione;
- settore economico o attività (indicare quali : \_\_\_\_\_);

- area geografica<sup>1</sup> (indicare quale: \_\_\_\_\_);
- altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);
- caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.
- Altro (specificare): \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

**FORSE**

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** al presente punto 2, **non** compilare il successivo punto 3.

Se si è risposto **SI** ad entrambi i punti **1 e 2** compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.

**SI**

**NO**

### **3. VANTAGGIO ECONOMICO**

Il **vantaggio economico** è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perchè lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente).

<sup>1</sup> Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale

Per **impresa** si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

Se si è riposto SI:

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio:

- sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
- abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
- agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);
- differimento dell'imposta (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
- riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
- estinzione o riduzione del debito;
- cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
- garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
- prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
- riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;
- finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
- partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
- compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;
- nel caso delle infrastrutture:
  - per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
  - per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
  - per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.

Altro (specificare): \_\_\_\_\_

FORSE

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list.

**II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ.**

*de minimis* ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013

*esenzione* dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) - specificare sezione e articoli pertinenti \_\_\_\_\_

*notifica preventiva*, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore:

o indicare gli orientamenti di settore: \_\_\_\_\_

In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

*disposizione diretta del Trattato (TFUE)*

o articolo 93

o articolo 107.2 - specificare la lettera pertinente: \_\_\_\_\_

o articolo 107.3 - specificare la lettera pertinente: \_\_\_\_\_

**disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):**

o Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)

o Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG;

o Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70

o Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/O3)

**Casi di pre notifica**

**Supporto del Distinct Body**

SI

NO

Indicare per quale sezione e/o punto/i specifico/i si è richiesto il supporto del Distinct Body:

**Parere del Distinct Body**

SI

NO

Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve essere richiesto dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal Distinct Body deve essere allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predispone la misura di aiuto intende sottoporre al DPE.

Il Dirigente responsabile

